



Al Presidente della Regione Puglia

Assessore alla Sanità

Dott. Michele Emiliano

Pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Pec: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

All'Assessore al Welfare della Regione Puglia

Dott. Salvatore Ruggeri

Mail: assessore.welfare@regione.puglia.it

Al Presidente e Componenti della III Commissione Sanità della Regione Puglia

Dott. Giuseppe Romano

Mail: terza.comm@consiglio.puglia.it

Pec: commissioneconsiliare-3-6@pec.consiglio.puglia.it

Al Direttore Dipartimento Promozione Salute

Dott. Giancarlo Ruscitti

Pec: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

e p.c. **Al Segretariato generale**

Ministero della Salute

Pec: seggen@postacert.sanita.it

**Alla Direzione generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale**

Ministero della Salute

Pec: dgprog@postacert.sanita.it

**Alla Federazione Nazionale
Ordini delle Professioni Infermieristiche**

Protocollo n. 1806/2018

Data 24/08/2018

Rif

Oggetto **Regolamento regionale n. 18 del 30/09/2014 - Requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e per l'accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Osservazioni e richiesta di modifica del Regolamento regionale.**

Viale Giotto, 200 – 71122 FOGGIA – Telefono /fax 0881/749774 – Cod. Fisc. 94008500715

74121 Taranto – Via Salinella, 15 – Telefono 099/4592699 – fax 099/4520427 – Cod. Fisc. 90034520735

Via Redipuglia, 3 - 73100 LECCE Tel. 0832 300508; Fax 0832 300526; www.ipasvi-le.it Cod. Fisc. 93040350758

Egregio Assessore alla Sanità Dott. Michele Emiliano, Assessore al Welfare Dott. Salvatore Ruggieri, Direttore Dipartimento Promozione della Salute, Dott. Giancarlo Ruscitti, Presidente e Consiglieri della III Commissione Sanità Regione Puglia,

i sottoscritti Presidenti degli OPI delle Province di Foggia, Lecce e Taranto con riferimento al Regolamento regionale n. 18 del 30/09/2014 rubricato “*Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità*”, ritengono opportuno effettuare le seguenti considerazioni.

La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (CRAP) dedicata ai pazienti autori di reato, è una Struttura ad elevata complessità con copertura assistenziale per 24h giornaliera, che accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

La predetta Struttura, con capacità ricettiva per n. 10 pazienti, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento regionale n. 18/2014, dispone del seguente organico:

- dirigente medico psichiatra: n.1 a 30 ore settimanali;
- collaboratore professionale sanitario educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica: n.4 a tempo pieno;
- collaboratore professionale sanitario infermiere: n.5 a tempo pieno;
- operatore socio sanitario: n.5 a tempo pieno;
- n. 12 ore settimanali ore di attività psicologica.

Appare subito evidente come il citato regolamento, in *prima facie*, ometta di prevedere la presenza di un collaboratore professionale sanitario esperto (Coordinatore) nell’organico delle CRAP dedicate ai pazienti autori di reato, ponendo un serio problema di Coordinamento delle Professioni sanitarie e della Struttura riabilitativa.

Tale “stortura” è stata sanata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 31 gennaio 2017, n. 59, che all’allegato A, dettagliando meglio l’organico delle CRAP dedicate, individua il collaboratore professionale sanitario esperto (Coordinatore) tra i 9 collaboratori professionali sanitari e nelle specifico

Viale Giotto, 200 – 71122 FOGGIA – Telefono /fax 0881/749774 – Cod. Fisc. 94008500715

74121 Taranto – Via Salinella, 15 – Telefono 099/4592699 – fax 099/4520427 – Cod. Fisc. 90034520735

Via Redipuglia, 3 - 73100 LECCE Tel. 0832 300508; Fax 0832 300526; www.ipasvi-le.it Cod. Fisc. 93040350758

tra l'Infermiere, l'educatore professionale o il tecnico della riabilitazione psichiatrica, riducendo così a 8 l'organico dei collaboratori professionali sanitari.

Dovendo garantire la presenza dell'Infermiere per tutte le 24 ore di assistenza (art. 3 e 4 Reg. reg. 18/2014), e quindi una turnazione che rispetti il normale ciclo turni/risposi (M, P, N, S, R), il numero dei collaboratori professionali sanitari Infermieri non può scendere sotto le 5 unità, facendo sì che per esclusione, che il ruolo di Coordinamento della Struttura non possa mai andare in capo all'Infermiere, che in caso di nomina a Coordinatore (livello DS, CCNL sanità privata), priverebbe l'organico dell'unità infermieristica necessaria alla copertura della turnazione (si scenderebbe a 4 unità).

L'attività infermieristica nelle CRAP dedicate, se non altro per prevalenza numerica dei C.P.S. Infermieri, è predominante rispetto a quella delle altre figure quali l'educatore professionale o il tecnico della riabilitazione psichiatrica, pertanto il Coordinamento della Struttura non può che essere in capo all'Infermiere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 4 legge 43/2006.

In nessun caso un Educatore professionale o un Tecnico della riabilitazione psichiatrica potrebbe Coordinare attività che rientrano nella specifica competenza dell'Infermiere di cui all'art. 1 comma 1, 2, 3 del D.M. 739/1994.

Nelle CRAP dedicate ai pazienti per autori di reato, così come nelle CRAP di cui al reg. reg. 7/2002, si pone il problema non solo della somministrazione della terapia farmacologica (di esclusiva competenza infermieristica), ma anche dell'approvvigionamento e della conservazione dei farmaci, nonché di tutto quello relativo ai dispositivi sanitari ad esclusivo uso infermieristico, che sono di competenza del collaboratore professionale sanitario esperto Infermiere.

Nelle CRAP dedicate e in quelle di cui al reg. reg. 7/2002, si pone tra l'altro ad oggi, un problema di mancato rispetto della normativa nazionale in materia di esercizio della funzione di coordinamento delle Professioni sanitarie, in quanto nella maggior parte dei casi il personale con funzioni di Coordinamento non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 4 legge 43/2006.

Il mancato rinnovo del CCNL sanità privata, e quindi dell'inserimento nel Contratto nazionale dell'obbligo del possesso del *master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza* per l'espletamento delle funzioni di Coordinamento, non giustifica il mancato rispetto di una legge dello Stato che, per gerarchia delle fonti, è sovraordinata rispetto al Contratto

nazionale e mai potrebbe essere derogata dallo stesso. Si invita pertanto la tecnostruttura regionale a richiedere quale *conditio sine qua non* per l'accREDITAMENTO istituzionale delle Strutture, il possesso del *master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza* (art. 6 comma 4 legge 43/2006) per i collaboratori professionali sanitari esperti assunti dopo l'entrata in vigore della prefata legge.

In considerazione di quanto suddetto e in previsione della modifica dei regolamenti regionali sulle Strutture di riabilitazione psichiatrica in Puglia (reg. reg. 7/2002 e reg. reg. 3/2005), si chiede a quanti in indirizzo di tenere conto delle Osservazioni contenute del presente documento, anche al fine di non perpetrare la commistione di ruoli già posta in essere in questi anni tra l'infermiere, l'educatore professionale, il Tecnico della riabilitazione psichiatrica e l'assistente sociale.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.

Presidente OPI Foggia – dr. Michele Del Gaudio

Presidente OPI Lecce – dr. Marcello Antonazzo

Presidente OPI Taranto – dr.ssa Benedetta Mattiacci

